



R E G I O N E P I E M O N T E P R O V I N C I A D I B I E L L A
C O M U N E D I R O P P O L O

Reg. Ord. N.1/2025
Roppolo 22 gennaio 2025

ORDINANZA:

OBBLIGO DI MANUTENZIONE DELLA VEGETAZIONE CON TAGLIO RAMI E SIEPI PROSPICIENTI LE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE E PULIZIA DEI TERRENI INCOLTI

IL SINDACO

PREMESSO che lungo le strade del territorio comunale aperte al pubblico transito, si riscontra spesso che la vegetazione, situata su terreno privato ai lati della via pubblica, lungo il ciglio stradale, invade e rende difficoltosa la circolazione stradale impedendo in taluni casi la buona visibilità e la sicurezza del transito veicolare, oltre al rischio di abbattimento causato dalle nevicate, piogge e forte vento, con ostruzione e pericolo per il transito della sede viabile.

VISTA l'Ordinanza del Sindaco n.05/2018 del 17/05/2018;

VISTA l'Ordinanza del Sindaco n.07/2021 del 31/05/2021;

VISTA l'Ordinanza del Sindaco n.05/2022 del 21/04/2022;

VISTA l'Ordinanza del Sindaco n.09/2023 del 07/06/2023

VISTA l'Ordinanza del Sindaco n.17/2024 del 25/06/2024

PRESO ATTO della necessità di emettere un provvedimento a carattere di contingibilità ed urgenza, che spieghi in modo dettagliato il comportamento e gli obblighi che i proprietari dei fondi confinanti con le strade provinciali, comunali e vicinali aperte al pubblico transito, devono mantenere al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale;

CONSIDERATO CHE COSTITUISCONO grave limitazione alla fruizione in sicurezza delle strade pubbliche e di uso pubblico, sia veicolare sia pedonale:

- siepi** che invadono la sede viaria e/o i marciapiedi ed i passaggi pedonali;
- rami protesi** sulla sede viaria, di **piante poste** a dimora in giardini, terreni agricoli, ovvero in aree incolte o boscate;
- piante radicate** in aree incolte o boscate poste lungo il ciglio delle strade, con evidente pendenza del tronco e proiezione della chioma sulla sede viaria;
- piante**, radicate in giardini, aree incolte, con seccumi, marcescenze, rami spezzati a seguito di eventi meteorologici avversi (neve, pioggia e vento) e suscettibili di caduta sulla sede viaria prospiciente;
- piantagioni** (alberi, arbusti, rampicanti o seminativi) collocate in posizioni pericolose, che nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta visibilità, fruibilità e funzionalità della strada;
- piantagioni** (alberi, arbusti, rampicanti o seminativi) collocate in modo che il fogliame, che da esse si stacca, cada in fossi e cunette a lato delle strade, con conseguente

minor efficienza del sistema di raccolta delle acque meteoriche in caso di precipitazioni atmosferiche;

VERIFICATO che i proprietari di piantagioni (alberi, arbusti, rampicanti siepi e seminativi), che insistono sui fondi confinanti con strade pubbliche e di uso pubblico, sono tenuti ad adottare gli accorgimenti di manutenzione ordinaria e straordinaria oltre che alla osservanza delle disposizioni vigenti, tali da evitare il verificarsi delle situazioni descritte nel capoverso precedente;

VISTI

- gli artt. 1, 16, 17, 18, 19, 20, 29, 30, e 31 del D.Lgs. n° 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni;
- gli artt. 892, 894, 895, e 896 del Codice Civile;
- il vigente Regolamento Comunale di Polizia Rurale;
- l'art. 54 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267.

RILEVATA la necessità di eliminare i potenziali pericoli per la circolazione veicolare e pedonale, sulle strade classificate provinciali, comunali e vicinali, aperte al pubblico transito, nel territorio del Comune di Roppolo.

ORDINA

A TUTTI I PROPRIETARI DI FONDI CONFINANTI CON LE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE, ENTRO 15 GIORNI DALL'EMANAZIONE DELLA PRESENTE ORDINANZA:

- di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada, di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale, che nascondono la segnaletica o che compromettono una adeguata visibilità e che ostacolano la circolazione stradale;
- di estirpare nei terreni adiacenti alle strade alberi od arbusti cresciuti spontaneamente ad una distanza inferiore alla massima altezza raggiungibile dal tipo di pianta e comunque non inferiore a 6 metri;
- di rimuovere nel minore tempo possibile ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, residui di erba o di vegetazione dopo le operazioni di sfalcio, terra e materiali inerti provenienti dalle proprietà adiacenti conseguenti a forti dilavamenti delle stesse che, per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, vengano a cadere sul piano stradale.

I trasgressori saranno sanzionati ai sensi dell'Art.29 c. 1-2 e 3 del C.d.S. con una ammenda di un minimo di € 173,00 ad un massimo di € 694,00.

A TUTTI I PROPRIETARI DI TERRENI

- di mantenerli puliti da infestanti, sterpaglie ed arbusti almeno una volta all'anno, nel periodo compreso fra la data di emanazione della presente ordinanza ed il 30 settembre;
- di estirpare i vigneti per i quali non sono state più effettuate le corrette cure culturali.

I trasgressori saranno sanzionati ai sensi dell'art. 18 ter L.R. 12 ottobre 1978, n°63 e s.m.i. con l'imposizione di una sanzione amministrativa di euro 0,30 al mq di superficie non curata con un minimo di ammenda pari a euro 1500,00. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare la presente Ordinanza.

DISPONE

In caso di mancata ottemperanza, si procederà senza ulteriore avviso all'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie previste dall'art. 29 e dall'articolo 211 del Codice

della Strada, nonché all'attribuzione alla proprietà inadempiente delle responsabilità CIVILI E PENALI per qualsiasi incidente o danno derivante dalla mancata esecuzione della presente Ordinanza, oltreché dal mancato rispetto degli obblighi imposti ai proprietari dei fondi confinanti le pubbliche vie previste dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia;

La presente Ordinanza sindacale è resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo pretorio digitale del Comune di Roppolo, nonché affissa nelle bacheche comunali ed all'interno degli edifici pubblici;

RICORDA

CHE QUALORA IL PROPRIETARIO NON DOVESSE OTTEMPERARE A QUANTO SOPRA ORDINATO AL PUNTO A), I LAVORI SARANNO ESEGUITI D'UFFICIO E LE SPESE SOSTENUTE SARANNO IMPUTATE A SUO CARICO E RISCOSSE NELLE FORME PREVISTE DALLE VIGENTI LEGGI, FACENDO COMUNQUE SALVA L'APPLICAZIONE DELLE ULTERIORI SANZIONI PREVISTE IN CASO DI NON OTTEMPERANZA AL CODICE PENALE.

AVVERTE

1) Gli organi di cui all'art.12 del Codice della Strada, gli agenti ed ufficiali della forza pubblica, sono incaricati della vigilanza e del rispetto del presente atto;

2) LE TRASGRESSIONI ALL'ART. 29 DEL D.LGS 30 APRILE 1992 N. 285 E SMI, SONO SOGGETTE AD UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA DEL PAGAMENTO DELLA SOMMA DA EURO 173,00 AD EURO 694,00.

3) A norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, Chiunque abbia validi motivi e interesse per contestare la presente Ordinanza può inoltrare ricorso entro 60 gg dalla data di pubblicazione all'albo comunale, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con le formalità stabilite dall'art. 37 comma 3 del Nuovo Codice della Strada e dell'art. 74 del Regolamento di esecuzione, oppure in via alternativa ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Piemonte ai sensi della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 oppure, in alternativa entro 120 giorni può inoltrare ricorso al Presidente della Repubblica.

RICORDA INOLTRE CHE

In caso di presenza di più comproprietari dello stesso fondo, ai sensi dell'art. 197 del Codice della Strada, ciascuno dei trasgressori soggiace alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso e, pertanto, ognuno dei comproprietari sarà passibile della stessa sanzione pecuniaria prevista.

RAMMENTA ALTRESI'

Il generale principio della responsabilità del custode del bene, sia esso proprietario, locatario, usufruttuario, enfiteuta, conduttore ecc., **sul quale grava la presunzione di responsabilità generale ex art. 2051 del Codice Civile.**

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

Dalla residenza comunale Li, 22 gennaio 2025



IL SINDACO
Daniele PALAZZO
[Handwritten signature]